



Edizione di giovedì 17 Aprile 2025

CASI OPERATIVI

Natura dell'indennizzo per esproprio e titolarità dello stesso

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Polizze rischi a carico dell'impresa utilizzatrice

di **Alessandro Bonuzzi**

DIRITTO SOCIETARIO

Usufrutto sulle partecipazioni ed esercizio dei diritti sociali

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

ACCERTAMENTO

Un vortice di novità per accertamento e contenzioso tributario

di **Andrea Bongi**

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: la rilevanza dei conti correnti intestati a terzi nell'accertamento fiscale

di **Marco Bargagli**

RASSEGNA AI

Risposte AI sulla gestione della partecipazione nel rapporto soci-società di capitali

di **Mauro Muraca**

CASI OPERATIVI

Natura dell'indennizzo per esproprio e titolarità dello stesso

di Euroconference Centro Studi Tributari

**Esperto AI****L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**

scopri di più >



La sig.ra Rossi è titolare della nuda proprietà di un comparto immobiliare, mentre il padre ne detiene l'usufrutto. All'interno di tali immobili, la sig.ra Rossi esercita, in qualità di imprenditrice individuale, un'attività di ristorazione e alberghiera. Inizialmente, la detenzione degli immobili avveniva in forza di un contratto di locazione stipulato con il padre usufruttuario, successivamente sostituito da un contratto di comodato gratuito stipulato sempre con il padre.

A seguito di una procedura espropriativa che ha interessato indirettamente il comparto immobiliare, è stata prospettata una transazione che prevede l'erogazione dei seguenti indennizzi:

- indennizzo per perdita di valore del comparto immobiliare e per la costituzione di una servitù ai sensi dell'articolo 44, D.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropri);
- indennizzo per i disagi subiti;
- indennizzo forfettario per la ricostruzione di una parte degli immobili demolita in seguito ai lavori dell'opera pubblica;
- indennizzo per i danni conseguenti alla mancata ricostruzione di una parte dell'edificio demolito;
- indennizzo per la reiterazione del vincolo ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 327/2001;
- indennizzo per la perdita di reddito dell'attività di ristorazione.

Si chiede quali siano i soggetti aventi diritto a ciascuna tipologia di indennizzo sopra elencata, considerando la particolare situazione giuridica degli immobili (nuda proprietà e usufrutto) e l'attività d'impresa ivi esercitata.

Inoltre, quale è il corretto inquadramento tributario di ciascun indennizzo, nonché alle conseguenti implicazioni in termini di tassabilità delle somme percepite.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

I “casi operativi” sono esclusi dall’abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Polizze rischi a carico dell'impresa utilizzatrice

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Reti di imprese

Scopri di più

Il D.L. 39/2025 ha concesso all'ultimo respiro la **proroga** dell'obbligo di stipulare una **polizza assicurativa** a copertura dei danni alle immobilizzazioni utilizzate dalle imprese, cagionati direttamente da **calamità naturali** ed **eventi catastrofici**.

Per effetto dell'intervento del Legislatore, **l'adempimento in scadenza il 31.03.2025 è slittato:**

- all'**1.10.2025** per le **medie** imprese;
- al **31.12.2025** per le **piccole** e **microimprese**.

Invece, per le **grandi** imprese l'obbligo è rimasto fissato al **31.03.2025**, tuttavia con l'introduzione di un **periodo transitorio di 90 giorni**, che durerà, quindi, **fino 30.06.2025**, durante il quale non trova applicazione il **regime sanzionatorio** previsto in caso di **mancata copertura assicurativa** (non accesso alle agevolazioni e ai contributi pubblici).

In data 1.04.2025 è intervenuto il **Mimit** per fornire alcuni chiarimenti sulla questione sotto forma di **faq**, dopo che si era già espressa in merito **l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania)** in data 22.03.2025.

Sotto il **profilo soggettivo**, l'obbligo assicurativo riguarda **le imprese con sede legale in Italia** e all'estero, ma con una stabile organizzazione in Italia, **tenute all'iscrizione nel Registro Imprese**, indipendentemente dalla relativa Sezione (ordinaria o speciale), fatta esclusione per le sole **imprese agricole** ai sensi dell'[articolo 2135, cod. civ.](#) Pare, quindi, che l'adempimento coinvolga anche le **Stp** che esercitano **attività professionale** iscritte al Registro Imprese.

Dal lato **oggettivo**, i **beni da tutelare** sono quelli di cui all'[articolo 2424, comma 1, voce B-II dell'Attivo di Stato patrimoniale, n. 1, 2 e 3, cod. civ.](#), e, dunque, **terreni** e **fabbricati**, **impianti** e **macchinari**, nonché **attrezzature industriali** e **commerciali** a **qualsiasi titolo impiegati** per l'esercizio dell'attività di impresa, con **esclusione** di quelli **già assistiti da analoga copertura assicurativa**, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che **impiega i beni**, e degli immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni oppure **gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione**.

Perciò, a parere del Mimit, e questo era uno dei dubbi interpretativi di maggiore rilevanza, le imprese devono assicurare **tutti i beni impiegati** nell'esercizio della propria attività, **ancorché non di proprietà**, fatti salvi i beni *“già assistiti da analoga copertura assicurativa”* anche **se stipulati da un soggetto diverso** e con **esclusione dei veicoli** iscritti al **Pra**.

Ne deriva che soggiacciono **all'obbligo assicurativo** anche i beni detenuti in **affitto, leasing** o ad **altro titolo** purché rientranti nei n. 1, 2 e 3, voce B-II dell'Attivo, dell'[articolo 2424 cod. civ.](#), **impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa**, a meno che gli stessi **siano già assicurati da soggetti terzi**.

Nello stesso senso, peraltro, si è espressa l'Ania. Purtroppo, tale linea interpretativa presta il fianco a possibili **“scontri” tra proprietari e utilizzatori** in ordine all'**accollo** della spesa dell'assicurazione e alla spettanza dell'eventuale **indennizzo** conseguente al verificarsi dell'evento.

Per l'**immobile** ad **“uso promiscuo”**, ossia l'unità immobiliare nella quale il titolare ha la propria abitazione e svolge l'attività di impresa, **l'obbligo di copertura assicurativa riguarda la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività di impresa**.

Infine, pare di poter serenamente affermare che devono considerarsi **esclusi** dal perimetro della copertura assicurativa i **beni diversi da quelli individuati** dai n. 1, 2 e 3, voce B-II dell'Attivo di Stato patrimoniale, dell'[articolo 2424, comma 1, cod. civ.](#), come ad esempio l'**arredamento** e le **rimanenze** di magazzino.

Usufrutto sulle partecipazioni ed esercizio dei diritti sociali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

Riforma del conferimento di partecipazioni

Scopri di più

Uno degli strumenti più agevoli da utilizzare nell'ambito del trasferimento del patrimonio è la **donazione della nuda proprietà delle quote sociali con mantenimento del diritto di usufrutto**. L'operazione consente di **"limitare" il trasferimento gratuito al solo valore della nuda proprietà** e di evitare **la successiva caduta in successione dell'usufrutto** per effetto del consolidamento di tale diritto in capo al nudo proprietario **all'atto della morte dell'usufruttuario**.

Tuttavia, la **"divisione"** tra nuda proprietà e usufrutto nell'ambito della quota societaria di una società di capitali **porta con sé alcune complicazioni** in merito all'esercizio dei diritti sociali, sia di natura amministrativa, ma soprattutto **di natura patrimoniale**. Per quanto riguarda i primi, l'[articolo 2352, cod. civ.](#), per le società per azioni, e l'[articolo 2471-bis, cod. civ.](#), per le società a responsabilità limitata (che rimanda all'[articolo 2352, cod. civ.](#)) prevedono che, in caso di usufrutto, il diritto di voto, salvo convenzione contraria, **spetta all'usufruttuario**.

Per quanto riguarda i secondi, ossia i **diritti patrimoniali**, è necessario rifarsi alla disciplina generale del diritto di usufrutto, contenuta negli [articoli 958 e ss., cod. civ.](#), in quanto l'[articolo 2352, cod. civ.](#), non contiene alcuna disposizione al riguardo. Le regole generali prevedono che il **diritto agli utili spetta all'usufruttuario**, il cui diritto matura con la delibera di distribuzione da parte dell'assemblea dei soci. Nulla viene invece disposto con riferimento alle **riserve di utili e di capitale** che si sono formate sia prima che dopo la **costituzione del diritto di usufrutto**.

Si pone, quindi, la questione di stabilire chi **sia il soggetto legittimato** (nudo proprietario o usufruttuario) a ricevere tali somme in **presenza di una delibera dei soci** che intenda distribuire tali riserve. In dottrina il dibattito è ampio, anche se la posizione più affermata è quella sostenuta anche **dal Notariato del Triveneto**, secondo cui **le riserve di utili spetterebbero al nudo proprietario**, in quanto la distribuzione di tali riserve rientrerebbe nel **concetto di riscossione di capitali** (di cui all'[articolo 1000, cod. civ.](#)).

In particolare, con l'orientamento H.I.27, il Comitato Notarile delle Tre Venezie ha sostenuto che l'[articolo 2352, cod. civ.](#), disciplina **solamente l'attribuzione dei diritti amministrativi** in caso di usufrutto sulle azioni (o quote), e non **anche quelli patrimoniali**. Tale carenza

normativa sta a significare, secondo tale impostazione, che i **diritti patrimoniali spettanti all'usufruttuario** siano limitati al diritto di percezione dei frutti civili, e quindi solamente **agli utili dell'esercizio di cui sia deliberata la distribuzione**.

Pertanto, gli **utili destinati dall'assemblea a riserva non spetterebbero all'usufruttuario**, in quanto la decisione di non distribuirli significa la volontà di capitalizzarli, con **definitiva attribuzione al patrimonio della società**. L'eventuale successiva delibera di distribuzione della riserva equivale al pagamento di un capitale e non di un frutto civile, per cui il **diritto alla riscossione spetterebbe al nudo proprietario** (il quale, ai sensi dell'[articolo 1000, cod. civ.](#), dovrà esercitarlo **in concorso con l'usufruttuario e sulle somme riscosse si trasferirà l'usufrutto**).

La posizione descritta è stata **oggetto di importanti critiche** (soprattutto da parte di coloro che sostengono che le **riserve formatesi dopo la costituzione dell'usufrutto** spettino all'usufruttuario), alla luce delle quali lo **stesso Comitato delle Tre Venezie è intervenuto con due massime** (H.G.42 per le Spa e I.G.54 per le Srl), sostenendo **la possibilità per i soci di costituire riserve con finalità specifiche**, ivi compresa la possibilità di deliberare che gli utili accantonati in apposita riserva spettino all'usufruttuario al momento della successiva distribuzione, **perché in quel momento la società non ha le disponibilità liquide per il pagamento**, o perché in quel momento **l'usufruttuario non ha la necessità di incassare**.

Nessun dubbio, invece, **in merito alla spettanza delle riserve di capitale** (generalmente formatesi con versamenti a patrimonio netto da parte dei soci), **spettanti in ogni caso al nudo proprietario**, trattandosi di **restituzione del capitale investito**.

ACCERTAMENTO

Un vortice di novità per accertamento e contenzioso tributario

di Andrea Bongi

Master di specializzazione

Novità riforma accertamento e contenzioso

Scopri di più

Per accertamento e contenzioso tributario un **vortice di novità**. L'effetto dei decreti attuativi della Riforma fiscale voluta dalla L.111/2023 ha inciso, profondamente, su entrambi gli **istituti cardine del diritto tributario**.

Com'è cambiato l'accertamento tributario

La parte più importante delle modifiche apportate al procedimento di accertamento tributario riguarda le **novità introdotte nello Statuto del contribuente** (L.212/2000) ad opera del D.Lgs. 219/2023.

Nel "**nuovo**" **statuto dei diritti del contribuente** hanno, infatti, trovato collocazione le **nuove disposizioni in tema di contraddittorio preventivo** fra il fisco e il contribuente basate, sostanzialmente sulle **nuove modalità di accertamento** fondate sul c.d. "*schema d'atto*".

Sempre all'interno della L. 212/2000 **sono stati disciplinati**, in maniera puntale, i vizi degli atti di accertamento e della riscossione, i vizi delle notifiche tributarie e i vizi dell'attività istruttoria legati ai difetti di autorizzazione o alla **eccessiva durata di permanenza dei verificatori presso i locali del contribuente**.

Tra le altre novità da segnalare, sempre nell'ambito dello statuto del contribuente, vi sono **gli obblighi di motivazione "rafforzata" degli atti impositivi e l'onere della prova in capo all'ufficio**. Disciplinato anche il **diritto di accesso agli atti da parte del contribuente** o del suo difensore che può assurgere ad una vera e propria nuova strategia di difesa da esplorare e **valutare con estrema attenzione**.

Riscritta totalmente anche la **disciplina dell'autotutela in ambito tributario**, con la previsione di una **tutela di fronte alla giustizia tributaria** in presenza diniego espresso o tacito dell'ufficio nei confronti dell'autotutela c.d. obbligatoria (nuovo [articolo 10-quater, Statuto](#)) e del **solo diniego espresso nel caso di autotutela facoltativa** (nuovo [articolo 10-quinquies, Statuto](#)).

Le novità in materia di accertamento tributario **sono state affiancate anche da importanti**

modifiche in materia di sanzioni amministrative e penali tributarie, nonché agli **strumenti deflattivi del contenzioso**. In quest'ottica deve essere inquadrato anche il **nuovo istituto deflattivo del concordato preventivo biennale** disciplinato dal D.Lgs. 13/2024.

Le novità al processo tributario

Molte e sostanziali le **novità apportate al contenzioso tributario** frutto di più provvedimenti normativi varati negli ultimi mesi.

Tra le principali novità da esaminare ci sono i **nuovi legami generatesi** alla luce delle modifiche **al contraddittorio preventivo** con la possibile **fase contenziosa successiva**.

Anche le **concrete modalità con cui si dovranno impugnare**, con il ricorso in I grado, i **rifiuti alle istanze di autotutela tributaria** presentate dai contribuenti **dovranno essere esaminate con attenzione**.

Novità anche per quanto riguarda la c.d. **sentenza in forma semplificata** e sulle **modalità di emissione e comunicazione alle parti della stessa**.

Da esaminare anche le **novità introdotte sulla procura al difensore abilitato**, al deposito telematico dell'atto e dei suoi allegati, **all'istanza di sospensione e alle impugnazioni nel procedimento cautelare**.

Anche il **deposito delle memorie**, dei documenti, la **nuova prova testimoniale** con le questioni relative alla sua ammissione e gestione nell'udienza, anche da remoto, dovranno **essere oggetto di specifico approfondimento viste le novità intervenute**.

Si tratta di **importanti novità che**, assieme alle altre intervenute in materia di accertamento e contenzioso tributario, **saranno oggetto di specifico approfondimento** durante l'apposito corso specialistico di Euroconference.

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: la rilevanza dei conti correnti intestati a terzi nell'accertamento fiscale

di **Marco Bargagli**

OneDay Master

Quadro d'insieme dei temi di Riforma dello Statuto del contribuente, dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

Ai sensi dell'[articolo 32, comma 1, n. 7, D.P.R. 600/1973](#), e dell'[articolo 51, comma 2, n. 7, D.P.R. 633/1972](#), gli **organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria** possono inviare **richieste di dati, notizie e documenti** alle banche, alla Poste Italiane S.p.a., per le **attività finanziarie e creditizie**, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie.

Tale strumento, molto efficace, consente di individuare la **reale capacità contributiva del soggetto ispezionato** e, simmetricamente, **ricostruire il reddito del contribuente**.

Con l'espressione "**segreto bancario**" si intende il **vincolo di riservatezza** che caratterizza le **informazioni detenute dalle banche sul conto della propria clientela**.

Con la **L. 311/2004**, il Legislatore ha **ampliato la portata applicativa delle indagini finanziarie** e, in particolare, ha previsto:

- la **possibilità di inviare le richieste da parte dell'Amministrazione finanziaria**, alle banche, alle Poste Italiane, a **tutti gli intermediari finanziari**, alle imprese di investimento, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio (SGR), alle società fiduciarie (L. 1966/1939), alle **società di investimento mobiliare (SIM)**, nonché alle **società di investimento non residenti iscritte all'albo** di cui all'[articolo 20, D.Lgs. 58/1998](#) (TUF);
- l'**ampliamento dell'ambito oggettivo delle indagini finanziarie**: mentre in precedenza era possibile richiedere, mediante l'invio di specifici questionari, unicamente **la copia dei conti intrattenuti con il contribuente** e degli "*ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti*", attualmente è possibile acquisire **tutti i dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi**;
- la **possibilità di acquisire esclusivamente in via telematica i dati e le notizie richieste** (mentre in precedenza i dati venivano trasmessi in formato cartaceo).

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria intenda **attivare la procedura per l'acquisizione dei rapporti intrattenuti e delle operazioni effettuate dal contribuente con operatori finanziari**, la normativa prevede il rilascio di una **specificata autorizzazione da parte di un organo interno alla stessa Amministrazione**.

Dal punto di vista **strettamente procedurale**, come ben illustrato dalla **circolare 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, volume II, pagina n. 222 e ss.** l'intero *iter* delle indagini finanziarie si articola in **due fasi distinte**.

La prima fase, di rilevanza **esclusivamente interna alla struttura procedente**, prevede la **richiesta**, formulata dai verificatori al **Comandante Regionale**, di autorizzazione **ad accedere alla documentazione in possesso degli intermediari sul conto del contribuente nei cui confronti** vengano svolte le indagini.

L'Autorità adita è chiamata a **vagliare**, sul piano **sia della legittimità che del merito**, l'istanza pervenuta, provvedendo **in tempi congrui a formulare una risposta che determinerà la concessione dell'autorizzazione in questione o il suo diniego**, previa adeguata motivazione.

La seconda fase, di rilevanza esterna, prevede l'invio, sulla base dell'autorizzazione precedentemente concessa, delle **istanze di acquisizione delle informazioni agli operatori finanziari interessati**, individuati quali destinatari delle richieste, che provvederanno alla **trasmissione telematica delle relative risposte**, anche in senso negativo, **entro determinati termini**.

A livello operativo, il ricorso alle indagini finanziarie **rientra, quindi, nella piena discrezionalità dei verificatori** i quali, tuttavia, nel richiedere la prescritta autorizzazione all'acquisizione di **copia dei conti correnti all'Autorità competente** (Direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del Comandante regionale), devono indicare le **motivazioni** che spingono i **verificatori a ritenere necessario l'avvio dell'indagine finanziaria**.

Circa **l'opportunità di richiedere l'avvio delle indagini finanziarie**, la prassi amministrativa, con la circolare 1/2008, ha individuato le ipotesi al ricorrere delle quali appare quanto meno auspicabile **attivare lo strumento di indagine bancaria**, soprattutto in ragione della **particolare insidiosità e gravità dei fenomeni di evasione da fronteggiare**; tra queste casistiche possono essere comprese:

- le forme di **evasione totale o paratotale**;
- le ipotesi di **omessa tenuta delle scritture contabili o di loro tenuta in maniera palesemente inattendibile**;
- i casi di **frode fiscale e le altre fattispecie penali tributarie**;
- le situazioni di **evidente e significativa sproporzione tra le manifestazioni di capacità contributiva e i redditi dichiarati dai contribuenti** (Comando Generale della Guardia di Finanza, circolare 1/2008, volume III, parte V – le indagini finanziarie – capitolo 2,

pagina n. 26).

L'ambito di applicazione delle indagini finanziarie deve normalmente riguardare **i contribuenti nei confronti dei quali siano in corso attività istruttorie volte alla ricostruzione dell'obbligazione tributaria e al controllo del corretto assolvimento degli adempimenti fiscali previsti dall'ordinamento tributario.**

Tra i destinatari del potere istruttorio possono anche **rientrare terzi soggetti** che, per quanto non direttamente interessati dalle attività ispettive, **risultino titolari di rapporti o esecutori di operazioni in realtà riconducibili al contribuente ispezionato.**

L'estensione a terzi delle indagini finanziarie è certamente legittima, ma **resta subordinata alla sussistenza di elementi indiziari che lascino presumere ipotesi di fittizia intestazione.**

Sul punto, la **giurisprudenza di legittimità** ha chiarito che le indagini finanziarie **possano essere estese:**

- **al coniuge del contribuente**, sulla base della mera **sussistenza del rapporto familiare** (Corte di cassazione, Sez. V, n. 21420/2012);
- **agli altri congiunti**, sempre che venga dimostrata **l'ingerenza degli stessi nell'attività aziendale o che l'intestazione a terzi sia fittizia** (Corte di cassazione, Sez. V, sentenze n. 17387/2010 e n. 17390/2010);
- **ai soci, amministratori o procuratori generali** di società di persone e a **ristretta base azionaria**, quando risulti provata, anche tramite presunzioni, la sostanziale riferibilità dei conti alla società sottoposta ad ispezione (*ex multis*, [Cassazione, Sez. VI, n. 20849/2016](#) e [Cassazione, Sez. V, n. 4788/2016](#), con riferimento alle società di capitali, nonché [Cassazione, Sez. V, n. 1464/2016](#), con riguardo **alle società di persone**).

In merito **all'utilizzabilità dei conti correnti intestati a soggetti terzi**, si cita il recente **orientamento espresso in apicibus** dalla suprema Corte di Cassazione con l'[ordinanza n. 5529/2025](#) pubblicata in data 02.03.2025, ove gli ermellini hanno chiarito che per quanto riguarda la **verifica estesa a rapporti intestati a soggetti terzi**, è utilizzabile la **"presunzione legale relativa"** prevista dall'[articolo 32, D.P.R. 600/1973](#), non rientrando la fattispecie **nell'ipotesi di doppia presunzione.**

I giudici di Piazza Cavour sottolineano che, in relazione ai conti correnti **formalmente intestati a terzi**, si è affermato che gli articoli [32, D.P.R. 600/1973](#), e [51, D.P.R. 633/1972](#), **autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su detti ultimi**, che si ha motivo di ritenere **connessi ed inerenti al reddito del contribuente acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi ai medesimi, anche sulla base di semplici "elementi indiziari".**

L'elaborazione giurisprudenziale espressa in sede di legittimità ha confermato che

all'utilizzabilità dei dati *“non è di ostacolo il divieto di doppia presunzione”*, attenendo quest'ultimo alla **correlazione tra una presunzione semplice ed un'altra presunzione semplice** e non già al rapporto con una **presunzione legale**, quale è quella che ricorre nella **fattispecie esaminata nel giudizio di legittimità** ([Cassazione n. 15003/2017](#), [n. 1898/2016](#) e n. 27032/2007).

Pertanto, conclude la suprema Corte, **in caso di conti bancari di cui sia formalmente titolare il contribuente**, la **presunzione che gli importi versati siano frutto di compensi** è **immediatamente applicabile**.

Tuttavia, nel caso di **conti intestati a terzi**, l'Ufficio finanziario, al fine di **avvalersi della presunzione legale prevista dall'ordinamento giuridico**, deve fornire la **previa prova**, anche per **presunzioni** (purché qualificate), che **il conto bancario intestato a terzi sia nell'effettiva disponibilità del contribuente** al quale, pertanto, **sono attribuibili le movimentazioni fiscalmente rilevanti** ([Cassazione n. 25663/2022](#), [n. 32974/2018](#), n. 5849/2012 e n. 374/2009).

Risposte AI sulla gestione della partecipazione nel rapporto soci-società di capitali

di Mauro Muraca



Esperto AI

**L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**

[scopri di più >](#)



Questa settimana è in corso una **nuova sessione del Master breve Euroconference** dedicata alla **Gestione della partecipazione nel rapporto soci-società di capitali**, nel corso del quale sono stati affrontati i seguenti argomenti:

- la costituzione della società;
- la gestione delle partecipazioni sociali;
- i diritti del socio collegati alla partecipazione;
- il recesso ed esclusione del socio;
- la liquidazione della società.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale, ponendo alcuni dei quesiti formulati in diretta dai partecipanti, **utilizzando anche** la nuova funzionalità **“Esperto AI e trova la risposta nell’ambito delle fonti ufficiali”**, a cui è possibile accedere cliccando in calce alla chatbot, al fine di allargare il **perimetro della conoscenza utilizzata** per la risposta ai quesiti, oltre ai contenuti delle **schede autorali** (curate dai professionisti del Centro Studi Euroconference), anche **ai documenti di prassi Agenzia delle entrate e alle sentenze della Giurisprudenza di legittimità**.

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)**E' da considerarsi una SRL società con unico socio (con tutte le relative comunicazioni) quella in cui la partecipazione dei due soci è così ripartita: socio A quota 50% in piena proprietà e 50% in nuda proprietà; socio B 50% in usufrutto (con diritto di voto)**

Per determinare se la società in questione è da considerarsi una SRL unipersonale, occorre analizzare la distribuzione effettiva dei diritti di voto e della proprietà. Nel caso descritto, abbiamo:

- Socio A: 50% in piena proprietà e 50% in nuda proprietà
- Socio B: 50% in usufrutto (con diritto di voto)

La società non è da considerarsi unipersonale. Infatti, secondo la normativa, una SRL è unipersonale quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio. Nel caso specifico, sebbene il socio A detenga il 100% della proprietà (50% piena + 50% nuda), il diritto di voto sul 50% delle quote è attribuito al socio B in qualità di usufruttuario. La presenza di due soggetti con diritti di voto (socio A per il 50% in piena proprietà e socio B per il 50% in usufrutto) configura una pluralità di soci dal punto di vista della governance societaria. Pertanto, non è necessario effettuare le comunicazioni previste dall' [art. 2470 del Codice Civile](#) relative alle società unipersonali, né rispettare gli altri adempimenti specifici previsti per le SRL con unico socio.

Conoscenza utilizzata

- [MB25 4G - Le Srl unipersonali: caratteristiche e funzionamento](#)
- [S.r.l. unipersonale](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)**SRL detiene partecipazione in altra srl e nel tempo ha fatto finanziamenti soci nei confronti della società partecipata. la rinuncia al finanziamento soci del credito , va ad aumentare il costo fiscale della partecipazione? contabilmente la rinuncia al credito è da da trattare ad aumento del costo di iscrizione della partecipazione? e in caso di default della società partecipata quali riflessi?**

La rinuncia al finanziamento da parte di un socio nei confronti della società partecipata comporta l'incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Questo principio è stabilito dall'articolo 101, comma 7 del [TUIR](#), che prevede che "la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione".

Dal punto di vista contabile, quando un socio rinuncia al credito, la società partecipata deve estinguere il debito e accreditare una riserva del patrimonio netto (tipicamente "versamenti in conto capitale"), senza transitare dal conto economico.

È importante sottolineare che l'incremento del costo fiscale della partecipazione avviene solo nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia. Per questo motivo, il socio deve rilasciare alla società una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale comunica il costo fiscale del credito.

In caso di default della società partecipata, il maggior valore fiscale della partecipazione potrà essere dedotto come minusvalenza, secondo le regole generali previste per le perdite su partecipazioni, quando si verificheranno i presupposti per il realizzo della perdita (ad esempio, in caso di liquidazione della società).

Conoscenza utilizzata

- [Debiti verso soci per finanziamenti](#)
- [Versamenti soci, riduzione dei debiti e sopravvenienze imponibili nel reddito d'impresa](#)
- [Disciplina della rinuncia dei soci al finanziamento](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)**srl familiare con quote date in usufrutto al figlio: in caso di distribuzione dell'utile successivamente all'approvazione del bilancio, le riserve spetterebbero quindi al nudo proprietario?**

In caso di distribuzione dell'utile in una SRL familiare con quote date in usufrutto al figlio, i dividendi spettano all'usufruttuario (il figlio) e non al nudo proprietario. Secondo quanto riportato nei documenti, l'usufrutto legale consente ai genitori di includere nella propria dichiarazione i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto. Analogamente, quando viene costituito un diritto di usufrutto su quote societarie, i dividendi (che rappresentano i frutti delle partecipazioni) spettano all'usufruttuario. I dividendi sono definiti come "porzioni di utili distribuiti dalla società al termine dell'esercizio, previa approvazione da parte dell'assemblea dei soci". Rappresentano il guadagno ottenuto dall'azienda durante l'esercizio precedente che viene distribuito ai soci. Nel caso specifico di quote date in usufrutto, il diritto di percepire i dividendi (frutti civili della partecipazione) spetta all'usufruttuario, mentre il nudo proprietario mantiene la titolarità della quota ma non il diritto ai frutti che essa produce, come i dividendi distribuiti.

Conoscenza utilizzata

- [ASPETTI GENERALI \(MOD. PF\)](#)
- [M825.14G - Distribuzione delle riserve](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole fonti comprese nelle licenze attive)**srl familiare con quote date in usufrutto al figlio: in caso di distribuzione dell'utile successivamente all'approvazione del bilancio, le riserve spetterebbero quindi al nudo proprietario?**

Secondo la normativa e la giurisprudenza recente, in caso di distribuzione di utili in una SRL con quote date in usufrutto, gli utili spettano all'usufruttuario e non al nudo proprietario. L'usufrutto su partecipazioni sociali è regolato dagli articoli 978 e seguenti del Codice civile, con l' art. 984 c.c., che stabilisce che "i frutti naturali e frutti civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto". Nel caso di partecipazioni sociali, questo comporta che all'usufruttuario spetta il diritto agli utili, mentre al nudo proprietario spetta la nuda proprietà. La Corte di Cassazione, in recenti sentenze del 2024, ha chiarito che:

- L'usufrutto su una partecipazione sociale attribuisce al titolare il godimento dei frutti, quindi il diritto a percepire gli utili derivanti dalla partecipazione
- La costituzione del diritto di usufrutto su una quota comporta una dissociazione dei diritti: all'usufruttuario spetta il diritto agli utili, mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che "in caso di quota partecipativa gravata da usufrutto, il diritto alla percezione degli utili distribuiti e utili accantonati a riserva straordinaria, poi distribuita, spetta unicamente all'usufruttuario". È importante notare che il diritto di credito agli utili nei confronti della società sorge soltanto quando l'assemblea ne dispone l'erogazione ai soci. Prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, poiché l'assemblea potrebbe impiegare diversamente gli utili o rinviarne la distribuzione. Pertanto, le riserve distribuite successivamente all'approvazione del bilancio spettano all'usufruttuario (il figlio) e non al nudo proprietario.

Conoscenza utilizzata

- [Agenzia delle Entrate - Risposta n. 30 del 12/02/2025](#)
- [V - Tributaria, Sentenza n. 11170 del 26 aprile 2024](#)
- [V - Tributaria, Sentenza n. 11152 del 24 aprile 2024](#)
- [Agenzia delle Entrate - Risposta n. 679 del 07 ottobre 2021](#)

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole fonti comprese nelle licenze attive)

all'interno di srl con quote possedute al 80% marito e 20% moglie. possibile prevedere cessione/donazione parziale del 50% delle quote dal marito alla moglie, ma prevedere che l'utile venga attribuito con % differenti tra i coniugi?

Sì, è possibile prevedere una cessione/donazione parziale delle quote dal marito alla moglie (passando da una distribuzione 80%-20% a una 50%-50%), mantenendo una distribuzione degli utili in percentuali differenti rispetto alle quote di capitale possedute. Questa possibilità è espressamente prevista dall'ordinamento italiano per le società a responsabilità limitata (S.r.l.) attraverso due disposizioni: 1. L'articolo 2468, comma 3, del codice civile consente che nell'atto costitutivo delle S.r.l. siano attribuiti a singoli soci "particolari diritti" riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Sulla base di tale previsione, sono possibili clausole contrattuali che riservino a uno o più soci percentuali degli utili disancorate dalla misura della partecipazione. 2. Questa possibilità è confermata anche dall' Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 52 del 10/12/2004, che precisa come l'articolo 2468, comma 3, del codice civile permetta di attribuire a singoli soci particolari diritti amministrativi e consenta clausole contrattuali che riservino a uno o più soci percentuali degli utili disancorate dalla misura della partecipazione. È importante sottolineare che, ai fini fiscali, in caso di cessione di partecipazioni, per verificare la natura qualificata o meno della partecipazione ceduta, occorrerà comunque far riferimento alla percentuale di capitale sociale ovvero di diritti di voto nell'assemblea ordinaria assicurata dalla partecipazione, indipendentemente dai diritti agli utili attribuiti. Pertanto, i coniugi potranno detenere quote paritarie del 50% ciascuno, ma stabilire statutariamente una diversa ripartizione degli utili secondo le percentuali che preferiscono.

Conoscenza utilizzata

- "Agenzia delle Entrate - Circolare del 10/12/2004 n. 52 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso"

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole fonti comprese nelle licenze attive)

srl che delibera distribuzione dividendi in capo ai soci nel 2022, non interamente distribuite al 31.12.23. in caso di successiva vendita parziale delle quote del socio X che passa ad avere una partecipazione da 80% al 20%, i dividendi residui erogati a chi spettano?

In base alla normativa fiscale italiana, i dividendi spettano ai soci che risultano titolari delle partecipazioni al momento dell'effettiva distribuzione degli stessi, indipendentemente da chi fosse socio al momento della delibera. Nel caso specifico, una SRL ha deliberato la distribuzione di dividendi nel 2022, ma al 31.12.2023 questi non sono stati ancora interamente distribuiti. Successivamente, il socio X ha venduto parte delle sue quote, passando da una partecipazione dell'80% al 20%. Per determinare a chi spettano i dividendi residui, occorre considerare i seguenti principi: 1. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel Principio di diritto n. 3 del 06 dicembre 2022, "il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili. La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell'approvazione della stessa." 2. Questo diritto di credito è un diritto personale che spetta al socio che risulta tale al momento della delibera assembleare di distribuzione. 3. Nel caso di cessione di quote successiva alla delibera ma precedente all'effettivo pagamento, il diritto ai dividendi già deliberati ma non ancora distribuiti segue la sorte stabilita nell'accordo di cessione delle quote. Pertanto:

- Se nell'atto di cessione delle quote non è stato diversamente pattuito, i dividendi già deliberati ma non ancora distribuiti spettano al socio cedente (X), in quanto titolare del diritto di credito sorto al momento della delibera.
- Se invece nell'atto di cessione è stato espressamente previsto il trasferimento anche del diritto ai dividendi già deliberati ma non ancora distribuiti, questi spetteranno al cessionario in proporzione alle quote acquisite.

È importante sottolineare che, in assenza di specifiche pattuizioni nell'atto di cessione, il diritto ai dividendi già deliberati rimane in capo al socio X per l'intera quota originaria (80%), nonostante la successiva riduzione della sua partecipazione al 20%.

Conoscenza utilizzata

- "Agenzia delle Entrate - Principio di diritto n. 3 del 06 dicembre 2022"

Invia

nel caso di partecipazione in spa o srl da parte di una società di persone, come è possibile dimostrare che la partecipazione fosse stata iscritta nelle immobilizzazioni finanziarie visto che la società di persone non ha bilancio? può valere l'inserimento del valore della partecipazione tra le immobilizzazioni ai fini della normativa sulle società di comodo? o sono suggerite altre modalità?

Per le società di persone in contabilità semplificata esiste una problematica specifica riguardo alla dimostrazione dell'iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, essenziale per poter beneficiare della participation exemption.

Come chiarito nella [circolare n. 36/E/2006](#), l'espresso riferimento al bilancio nella normativa sulla participation exemption implica che il regime di esenzione si applica solo ai soggetti che conseguono la plusvalenza in regime di contabilità ordinaria. Le società in contabilità semplificata non possono quindi normalmente applicare il regime di esenzione. Tuttavia, la [circolare n. 10/E/2005](#) offre una soluzione: qualora la società di persone opti per il regime di contabilità ordinaria, avrebbe la possibilità di iscrivere nel "primo bilancio" le partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie. Questo perché l'articolo 87, comma 1, lettera b) del [TUIR](#) fa riferimento genericamente al "periodo di possesso" e non specificamente al "primo periodo di possesso".

Un'altra possibilità è la trasformazione in società di capitali, come indicato nel primo documento. In questo caso, nel primo bilancio dopo la trasformazione, la partecipazione potrebbe essere iscritta tra le immobilizzazioni, soddisfacendo così il requisito per la participation exemption.

Non risulta invece dai documenti forniti che l'inserimento del valore della partecipazione tra le immobilizzazioni ai fini della normativa sulle società di comodo possa essere utilizzato come prova per la participation exemption.

Conoscenza utilizzata

- [Trasformazione in Srl con "recupero" del requisito della classificazione per la pex](#)
- [Immobilizzazioni finanziarie – partecipazioni: valutazione](#)
- [Immobilizzazioni finanziarie – partecipazioni: definizione e classificazione](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

Holding srl detiene una Partecipazione PEX in una SRL che svolge attività agricola. La cessione di partecipazione rientra nella PEX ???

Per applicare il regime di Participation Exemption (PEX) alla cessione di una partecipazione detenuta da una holding in una società che svolge attività agricola, è necessario verificare il rispetto di tutti i requisiti previsti dall'[articolo 87 del TUIR](#):

- Holding period: possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese anteriore a quello della cessione.
- Classificazione contabile: la partecipazione deve essere iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
- Residenza: la società partecipata deve risiedere in uno Stato non a fiscalità privilegiata.
- Commercialità: la società partecipata deve esercitare un'attività commerciale.

Il punto cruciale nel caso specifico riguarda il requisito della commercialità. Se la SRL agricola svolge attività che rientrano nel reddito agrario (attività agricole essenziali o connesse nei limiti previsti dall'[articolo 32 del TUIR](#)), queste non sono considerate attività commerciali ai fini fiscali. Di conseguenza, la cessione della partecipazione non potrebbe beneficiare del regime PEX.

Se invece la SRL agricola svolge attività che eccedono i limiti del reddito agrario, generando quindi reddito d'impresa, il requisito della commercialità potrebbe essere soddisfatto, rendendo applicabile il regime PEX alla cessione della partecipazione, sempre che siano rispettati anche gli altri requisiti.

Conoscenza utilizzata

- [Trasformazione in Srl con "recupero" del requisito della classificazione per la pex](#)
- [Requisiti pex in capo alla holding](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

Noi abbiamo una società ALFA che ha nel proprio bilancio SPESE DI SVILUPPO per 450.000 euro, ammortizzate per euro 50.000 quindi nette euro 400.000. Ora, questa società vuol costituire una società GAMMA conferendo il bene immateriale delle spese di sviluppo. Quindi conferisce alla costituzione euro 400.000 nella nuova Gamma Srl che ha capitale di euro 20.000. I 400.000 andranno a coprire 50% capitale quindi euro 10.000. il resto va a Riserva di sovrapprezzo (390.000) Cosa succede alla ALFA ? Fa solo un giroconto da spese di sviluppo a PARTECIPAZIONI ??? Ci sono risvolti di reddito fiscale per ALFA ?? Chiaramente vi sarà una perizia del perito che attesta che le spese di sviluppo software valgono perlomeno euro 400.000- Noi ci chiediamo in prima battuta se ALFA ha risvolti economici/fiscali/penali nel conferimento delle spese immateriali di sviluppo.

Nel caso di conferimento delle spese di sviluppo dalla società ALFA alla costituenda società GAMMA, si verificano i seguenti effetti:

Effetti per la società ALFA:

- ALFA dovrà effettuare un giroconto contabile, eliminando le spese di sviluppo dall'attivo immobilizzato (B.I.2) e iscrivendo una partecipazione (B.III) per il valore di 400.000 euro.
- Dal punto di vista fiscale, il conferimento di beni in società è considerato una operazione fiscalmente neutra, quindi non emergono plusvalenze tassabili per ALFA.
- È fondamentale la presenza della perizia di stima che attesti il valore effettivo delle spese di sviluppo conferite (400.000 euro).

Aspetti da considerare:

- Le spese di sviluppo devono rispettare i requisiti di capitalizzazione previsti dall'OIC 24, ovvero essere relative a un prodotto/processo definito, riferite a un progetto realizzabile e recuperabili.
- Il conferimento è possibile solo se le spese di sviluppo hanno un'utilità futura dimostrabile e una correlazione oggettiva con i benefici futuri.
- La perizia deve attestare la recuperabilità del valore conferito, elemento essenziale per la validità dell'operazione.

Non emergono risvolti economici/fiscali negativi per ALFA se l'operazione è supportata da adeguata documentazione e perizia che attesti il valore effettivo delle spese di sviluppo conferite.

Conoscenza utilizzata

- [MB26 13G - Trattamento contabile delle immobilizzazioni immateriali](#)
- [La super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo relativi alle immobilizzazioni immateriali: le spese agevolabili](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

abbiamo una ditta individuale che ha conferito in una SRL un ramo della propria azienda. Capitale SRL 10.000. Il conferimento è pari al 50% quindi 5.000. Conferimento di euro 400.000 valore ramo di impresa. Nella ditta in ordinaria la partecipazioni è iscritto ad euro 5.000 mentre nella SRL c'è Capitale euro 5.000 e riserva sovrapprezzo euro 395.000. Cosa succede adesso che la ditta individuale deve essere cessata ????? Ci sono effetti fiscali al socio che ha la propria partecipazione dentro la contabilità ordinaria? Deve essere fatto qualcosa di autoconsumo ??

Nel caso di conferimento di un ramo d'azienda da parte di una ditta individuale in una SRL, quando la ditta individuale deve essere cessata, occorre considerare diversi aspetti fiscali:

Poiché la ditta individuale ha conferito solo un ramo d'azienda (e non l'intera azienda), mantenendo la partecipazione nella propria contabilità ordinaria, la cessazione dell'attività comporta il passaggio della partecipazione dalla sfera imprenditoriale alla sfera personale del titolare.

Questo passaggio configura un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa (autoconsumo) che, ai fini fiscali, è equiparato ad una cessione a titolo oneroso.

La plusvalenza imponibile sarà determinata dalla differenza tra:

- Il valore normale della partecipazione al momento dell'estromissione
- Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (5.000 euro)

Il valore normale della partecipazione dovrebbe riflettere il valore effettivo della quota del 50% della SRL, che potrebbe essere significativamente superiore al costo di iscrizione, considerando che il conferimento complessivo è stato di 400.000 euro.

La plusvalenza così determinata concorrerà alla formazione del reddito d'impresa nell'ultimo periodo d'imposta prima della cessazione della ditta individuale.

Conoscenza utilizzata

- [Conferimento di ditta individuale in una newCo](#)
- [MB26 3G - Aspetti civilistici e contabili nell'operazione traslativa: il conferimento di azienda](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

una società ha stralciato la partecipazione iscritta in bilancio di una srl che ha cessato l'attività, messa in liquidazione e chiusa. la minusvalenza può essere considerata deducibile considerando che la partecipata non svolgeva attività commerciale da tre anni, in quanto aveva venduto l'impresa a giugno del 2021?

Per determinare la deducibilità della minusvalenza derivante dallo stralcio della partecipazione nella SRL liquidata, occorre considerare diversi aspetti fiscali.

Nel caso di partecipazioni, la deducibilità della minusvalenza dipende principalmente dalla tipologia di partecipazione e dal regime fiscale applicabile. Secondo quanto riportato nei documenti, per le partecipazioni che non soddisfano i requisiti della participation exemption (PEX), la minusvalenza è generalmente deducibile.

Tuttavia, nel caso di partecipazioni che soddisfano i requisiti dell'[articolo 87 del TUIR](#) (regime PEX), l'eventuale minusvalenza risulta integralmente indeducibile. Tra i requisiti della PEX vi è anche quello dell'esercizio di un'attività commerciale.

Nel caso specifico, considerando che la società partecipata non svolgeva attività commerciale da tre anni (avendo venduto l'impresa nel 2021), è probabile che non sia soddisfatto il requisito della "commercialità" necessario per l'applicazione del regime PEX.

Di conseguenza, la minusvalenza derivante dallo stralcio della partecipazione potrebbe essere considerata fiscalmente deducibile, in quanto non rientrante nel regime di esenzione previsto dall'[articolo 87 del TUIR](#).

Conoscenza utilizzata

- [Conferimento di partecipazioni: tassazione ordinaria](#)
- [Partecipazioni](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

in assenza di una clausola statutaria che preveda il libero recesso del socio purché con l'accordo degli altri soci, non è possibile il recesso di un socio se tutti gli altri sono disposti a liquidarlo per il tramite della società (recesso)?

Secondo la normativa vigente, il recesso del socio nelle S.r.l. è disciplinato principalmente dall'[articolo 2473 del Codice Civile](#), che stabilisce che "l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità". La legge prevede specifiche cause inderogabili di recesso (come cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione societaria, fusione, scissione, ecc.), ma non contempla espressamente la possibilità di un "recesso consensuale" in assenza di previsioni statutarie. Tuttavia, la dottrina riconosce che, anche in assenza di cause legali o statutarie che legittimino il recesso, il socio può comunque recedere dalla società con il consenso unanime di tutti gli altri soci. Questo è ciò che viene definito come "recesso consensuale". Pertanto, anche in mancanza di una clausola statutaria che preveda espressamente il libero recesso del socio con l'accordo degli altri, è comunque possibile procedere alla liquidazione della quota del socio uscente se tutti gli altri soci sono concordi, attraverso l'istituto del recesso consensuale.

Conoscenza utilizzata

- [Cause di recesso del socio S.r.l.](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia